

*Ministero della Cultura*

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini

**Convenzione ex art. 15 Legge 241/1990 per l'esecuzione di indagini diagnostiche sul codice L. Apuleius, Opera, ms. CF 3.7 del Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini**

**TRA**

**IFAC-CNR - Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" del Consiglio Nazionale delle Ricerche**, Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Codice Fiscale 80054330586, rappresentato per la firma del presente atto dal direttore Dott. Giovanni Macelloni, nato a Firenze il 30/05/1966 e residente per la carica in Sesto Fiorentino (FI), Via Madonna del Piano 10, C.A.P. 50019, C.F. MCLGNN66E30D612R; debitamente autorizzato alla stipula del presente atto in qualità di legale rappresentante, (d'ora in poi, per brevità, anche "IFAC-CNR")

**E**

COMPLESSO MONUMENTALE E BIBLIOTECA DEI GIROLAMINI in persona della Dott.ssa Antonella Cucciniello, nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante del Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini, C.F. 80058620636, con sede in Napoli, Via Duomo n. 114/142 (d'ora in poi per brevità, anche "BCM-GIR")

Di seguito indicati congiuntamente come "**Parti**", singolarmente ciascuno anche come "**Parte**".

**PREMESSO CHE**

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle Pubbliche

Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento

in collaborazione di attività di interesse comune;

- IFAC-CNR è un Istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche che si occupa principalmente di attività di ricerca, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico in molte aree della Fisica Applicata e dell'ICT, come: spazio, aerospazio e osservazione della terra; salute, nanomedicina e sicurezza; monitoraggio ambientale e della qualità dei cibi e beni culturali;

- IFAC-CNR possiede competenze di tipo specialistico maturate nel corso di un'esperienza trentennale nel campo della Spettroscopia Applicata ai Beni Culturali dal Gruppo IFAC-SABeC "Spettroscopia Applicata ai Beni Culturali", con particolare riguardo alla caratterizzazione dei materiali artistici e non, alle applicazioni di tecniche di analisi in-situ su oggetti di interesse storico-artistico con strumentazione portatile, e alle applicazioni di tecniche di imaging multi-banda e multi- e iper-spetttrale; possiede inoltre competenze nel campo dell'analisi di dati multidimensionali e di dati immagine mediante analisi statistica multivariata e algoritmi di Intelligenza Artificiale con metodi di machine learning e deep learning.

- IFAC-CNR predilige attività di ricerca avanzata in ambito multidisciplinare grazie alla molteplicità delle competenze in esso presenti e alla creazione di una solida rete di collaborazioni nazionali e internazionali con Università, Istituti di Ricerca ed Enti pubblici e privati preposti alla tutela e alla conservazione dei Beni Culturali;

- BCM-GIR è un Istituto fondato nel 1586 dai discepoli di San Filippo Neri e ampliato nei secoli successivi; tra i più straordinari e significativi scrigni di storia e cultura della città di Napoli, costituisce un unicum per densità e qualità

del patrimonio architettonico, storico, artistico e librario. La biblioteca, l'archivio, la quadreria, la chiesa dedicata a San Filippo Neri e gli ambienti annessi, costituiscono, infatti, un'eccezionale concentrazione di opere e documenti, con una ricca dotazione di patrimonio librario - manoscritto e a stampa - e documentario;

- BCM-GIR assicura la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la gestione in forma diretta o indiretta, anche stipulando accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, nonché accordi di collaborazione con gli enti locali e territoriali;

- BCM-GIR è un Istituto dotato di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale per effetto del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, afferente al Ministero della Cultura, Direzione Generale Musei e le sue finalità istituzionali sono perseguite attraverso attività scientifiche e di divulgazione, anche in collaborazione con altre istituzioni culturali, come l'organizzazione di mostre, convegni, iniziative per la promozione della lettura, e pubblicazione di cataloghi, bibliografie e altre produzioni editoriali; ha, pertanto, contribuito al miglior esito della mostra *Di porpora, d'oro e d'argento. Forma e materia dell'antico nei codici della Biblioteca Nazionale di Napoli* (Napoli, Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III", 3 dicembre 2023 - 5 febbraio 2024), organizzata dalla Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" di Napoli in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Beni culturali dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", il Dipartimento di Scienza e Innovazione Tecnologica dell'Università del Piemonte Orientale e IFAC-CNR, prestando il Manoscritto C.F. 3.7 - L. Apuleius, Opera;

- a suggello dell'operazione culturale summenzionata IFAC-CNR

propone di impegnarsi nell'esecuzione di analisi con metodi non invasivi portatili per accrescere le conoscenze sul codice L. Apuleius, Opera, ms. CF 3.7 conservato presso BCM-GIR;

- BCM-GIR ha interesse a favorire attività di ricerca volta alla lettura non invasiva del codice oggetto della presente convenzione, purché condotte in sicurezza e senza danno per lo stesso, ai fini della caratterizzazione dei materiali costituenti e delle tecniche di realizzazione;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la presente Convenzione ha lo scopo di riflettere l'intenzione delle Parti di avviare programmi congiunti, con l'obiettivo di sviluppare la cooperazione scientifica tra i loro team di ricercatori attraverso ricerche e campagne di misura volte alla conoscenza, documentazione, valorizzazione e fruizione di beni culturali e oggetti di interesse storico-artistico;

- l'obiettivo della cooperazione è anche quello di facilitare la collaborazione e incoraggiare collaborazioni future;

- **IFAC-CNR** intende impegnarsi nell'esecuzione di analisi con metodi non invasivi portatili che avranno per oggetto esclusivamente il codice **L. Apuleius, Opera, ms. CF 3.7** conservato presso **BCM-GIR**;

- le Parti, pertanto, convengono di stipulare la presente convenzione stabilendo, nel contempo, i rispettivi diritti e doveri nell'esecuzione delle loro parti del programma di disseminazione, promozione e valorizzazione della ricerca.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della

presente convenzione e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.

## **Art. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

2.1. È concluso tra le Parti un accordo al fine di condurre programmi congiunti di ricerca nell'ambito dello svolgimento di ricerche e campagne di misura volte alla conoscenza, documentazione, valorizzazione e fruizione di beni culturali e oggetti di interesse storico-artistico;

2.2. Il presente accordo è posto sotto la responsabilità congiunta delle Parti che forniranno il personale e i mezzi necessari per il suo corretto funzionamento, nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia previdenziale, assicurativa, di sicurezza, così come stabilito nel prosieguo.

2.3. Le Parti, inoltre, si impegnano a rispettare la normativa etica sovranazionale e nazionale, consistente nella protezione degli interessi fondamentali, in particolare quello delle persone a qualsiasi titolo coinvolte nell'attività di ricerca, specificatamente gli assegnisti di ricerca reclutati.

2.4 Il presente accordo ha durata limitata e strettamente legata al compimento della campagna diagnostica che avrà come oggetto il codice **L. Apuleius, Opera, ms. CF 3.7**, la cui fine sarà comunicata via e-mail da IFAC-CNR a BCM-GIR all'indirizzo [bcm-gir@cultura.gov.it](mailto:bcm-gir@cultura.gov.it), e potrà essere rinnovato o prorogato alla sua scadenza solo in forma scritta.

## **ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI**

3.1. Ciascuna Parte si impegna a:

a) svolgere l'attività discendente dal presente accordo con la diligenza specifica richiesta dallo speciale contenuto scientifico e professionale della sua attività;

b) disporre ed organizzare le risorse eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'attività;

c) mantenere la riservatezza di tutte le informazioni ai sensi del successivo articolo 8;

d) garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione in materia di diritti di proprietà intellettuale, riservatezza e principi etici;

e) osservare il principio di uguaglianza di genere e i diritti dei ricercatori come stabilito dalla Carta europea dei ricercatori.

3.2. In particolare, ciascuna Parte si impegna a prendere parte all'efficace attuazione del programma di attività e a cooperare, eseguire e adempiere, tempestivamente e puntualmente, a tutti i suoi obblighi ai sensi della presente convenzione e alle regole che possono essere ragionevolmente richieste da esso e in un modo di buona fede.

3.3. Ciascuna parte si impegna a comunicare tempestivamente, conformemente alla struttura di governance della presente convenzione, qualsiasi informazione significativa, fatto, problema o ritardo che possa incidere sul programma di ricerca.

3.4. Ciascuna parte adotta misure ragionevoli per garantire l'accuratezza di qualsiasi informazione o materiale che fornisce alle altre parti.

#### **ARTICOLO 4 – RESPONSABILI SCIENTIFICI E TECNICI**

4.1. Le parti indicano, quali responsabili ai fini della corretta esecuzione delle attività previste nella presente convenzione e successivi Addendum i seguenti Responsabili Scientifici e Tecnici:

per IFAC-CNR: Dott. Marcello Picollo;

per BCM-GIR: Dott.ssa Antonella Cucciniello, Direttore del Complesso

Monumentale e Biblioteca dei Girolamini.

4.2. I responsabili scientifici sottopongono alle rispettive organizzazioni le decisioni relativamente alla presente convenzione e in particolare:

a) elaborano programmi di lavoro specifici, corrispondenti ad eventuali progetti, e, se del caso, dispongono sulle risorse eventualmente necessarie per il funzionamento della presente convenzione;

b) decidono ogni questione riguardante le organizzazioni e le attività scientifiche discendenti dalla presente convenzione e su eventuali ulteriori accordi specifici d'attuazione che ne possono discendere.

#### **ARTICOLO 5 – PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE**

5.1. Il programma di collaborazione di lavoro specifico è stabilito all'Allegato 1 dalla presente Convenzione che costituisce parte integrante.

5.2. Le parti stabiliscono sin d'ora che eventuali e successivi programmi di lavoro specifici, anche corrispondenti a successive attività progettuali, potranno integrare la presente convenzione mediante scambio di programmi di collaborazione tra i Responsabili scientifici e tecnici di cui al precedente art.

4. Resta fermo quanto stabilito all'art. 6 comma 3.

#### **ARTICOLO 6 – PERSONALE E ALTRE RISORSE**

6.1 Il personale messo a disposizione della convenzione sarà quello dipendente o che collabora a titolo di legge con una delle Parti, anche in ragione dell'attuazione e per la realizzazione di progetti di sovvenzione nazionale o internazionali a titolo di legge.

6.2. Le Parti potranno in essere tutte le misure necessarie affinché il proprio personale possa partecipare alle attività nel rispetto della legislazione contrattuale, assicurativa e previdenziale vigente.

6.3. Le Parti, quali responsabili solidalmente, se necessario metteranno a disposizione le risorse economiche necessarie allo svolgimento di collaborazione scientifica per la realizzazione delle attività programmabili anche sulla base di accordi economici di cui al precedente art. 4.2.

In ogni caso, qualsivoglia determinazione in ordine all'eventuale messa a disposizione di risorse economiche nell'ambito della presente convenzione, sarà oggetto di ulteriore e separato atto.

#### **ARTICOLO 6 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE**

6.1. Ciascuna Parte provvederà, per quanto di propria competenza, alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà coinvolto nell'attività e dovrà frequentare la sede di esecuzione delle attività medesime.

6.2. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione.

#### **ARTICOLO 7 – RESPONSABILITÀ**

Le Parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione e/o in occasione della esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione svolte presso la sede di realizzazione delle attività stesse salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

#### **ART. 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI**

8.1. Le Parti si obbligano - garantendo anche per il proprio personale destinato allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione - a mantenere la più assoluta riservatezza e confidenzialità sulle informazioni, cognizioni e documenti dei quali verranno comunque a conoscenza durante

ed in occasione della esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

8.2. Le Parti potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione esclusivamente per propri scopi interni; ogni diverso utilizzo, compreso eventuali comunicazioni alla stampa, dovrà essere previamente concordato tra le stesse. Nel caso in cui una delle Parti intenda procedere ad una ulteriore pubblicazione e/o divulgazione scientifica concernente i risultati della ricerca, dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte al fine di ottenere il preventivo consenso scritto di quest'ultima alla pubblicazione medesima. Il consenso dovrà pervenire alla parte richiedente entro trenta (30) giorni dalla data della richiesta; superato tale termine il consenso si intenderà tacitamente accordato. Tutte le iniziative di divulgazione dei risultati delle attività di ricerca di cui al presente atto dovranno fare espresso riferimento alla convenzione e recare l'indicazione della contitolarità dei risultati BCM-GIR - IFAC- CNR.

8.3. Le Parti, inoltre, dovranno rispettare la normativa etica sovranazionale e nazionale, consistente nella protezione degli interessi fondamentali, in particolare quello delle persone a qualsiasi titolo coinvolte nell'attività.

#### **ART. 9 – OBBLIGHI DI SEGRETEZZA DEI DIPENDENTI**

Ferma restando la responsabilità personale di dipendenti, collaboratori, ausiliari, consulenti, le Parti risponderanno del rispetto dell'obbligo di segretezza di cui al precedente articolo, solidalmente con gli stessi, anche per i propri dipendenti, ausiliari, consulenti e comunque dei terzi di cui si avvalga e/o che comunque abbiano accesso alle informazioni e documenti per il tramite e/o a causa, diretta o indiretta, della Parte sulla quale l'obbligo

incombe.

#### **ART. 10 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI**

Tutti i risultati parziali e finali derivanti dalle attività di ricerca specificati negli allegati alla presente convenzione saranno di proprietà di entrambe le Parti, salvo diverso accordo.

Entrambe le Parti saranno congiuntamente titolari dei diritti economici sulla proprietà industriale e intellettuale, derivanti dall'attività svolta in collaborazione, salva diversa determinazione derivante da specifico accordo.

#### **ART. 11 – ASSICURAZIONI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

11.1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

11.2. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative richieste dalle normative vigenti per il proprio personale e le proprie sedi che, in virtù della presente convenzione, sarà chiamato a frequentare in esecuzione delle attività di propria competenza.

11.3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività della convenzione ed è tenuto, prima dell'espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

11.4. È a carico di ciascuna parte l'ottenimento di eventuali permessi e autorizzazioni che siano necessari per l'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui devono essere effettuate le attività stesse e per gli scopi cui esse sono

destinate.

11.5. Ciascuna parte esonera, comunque, e tiene indenne la controparte da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti allo studio oggetto della presente convenzione, da parte del proprio personale dipendente e/o incaricato, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.

11.6. Ciascuna Parte è responsabile nei confronti dell'altra di qualsiasi danno che possa derivare dalla violazione e/o inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, a meno che non provi che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

#### **ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI<sup>1</sup>**

12.1. Le parti contraenti si impegnano, ognuna per gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dei dati personali e sono pertanto direttamente responsabili, per quanto di specifica competenza, della loro tutela ed utilizzo.

12.2. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno di CNR-IFAC e di BCM-GIR, sia all'esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.

12.3. È diritto delle parti contraenti ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali e di conoscerne il contenuto e

l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

12.4. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato Regolamento UE/2016/679 in qualità di Titolari autonomi.

a) Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della presente intesa e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs. 101/2018;

b) le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dalle richiamate norme in tema di Protezione Dati e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative atte a garantire che i dati personali trattati siano custoditi in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accesso a tali dati da parte di soggetti non autorizzati;

c) le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati:

d) i dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione dell'Accordo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

12.5. I dati non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo, e comunque per il CNR-IFAC non oltre cinque anni dal termine della presente convenzione, così come stabilito dal Manuale di Gestione – Massimario di conservazione e selezione dei documenti d'archivio, salvo che ci siano motivi sopravvenuti, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo si indicano eventuali controversie, che implicino una estensione del periodo di conservazione.

Per quanto attiene a BCM-GIR, poiché l'Istituto è assoggettato a specifiche norme di conservazione dei dati (*Codice dei beni culturali, Codice dell'Amministrazione Digitale, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, normativa IVA e contabile; etc*), tutti i dati vengono conservati per il tempo stabilito dalle stesse normative e fisicamente cancellati anche mediante procedura di scarto d'archivio (*D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato*). I tempi possono essere molto diversi a seconda delle finalità di trattamento. Il criterio per stabilirli si basa su principi di buon senso

e sulle precisazioni dell’Autorità Garante secondo cui “... ***i dati possono essere conservati in generale finché sussista un interesse giustificabile***” e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

12.6. Ai sensi degli artt. 13 e ss. del Reg. (EU) 2016/679 le parti forniscono le seguenti informazioni per il trattamento dei dati:

a) la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e/o con modalità manuali;

b) le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire agli interessati l’informativa di cui all’art. 13 e/o 14 del Regolamento.

c) titolare del trattamento per CNR–IFAC è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e-mail di contatto: [privacy@cnr.it](mailto:privacy@cnr.it);

d) il Responsabile pro tempore per la Protezione dei Dati per CNR–IFAC è l’Ing. Roberto Puccinelli: [rpd@cnr.it](mailto:rpd@cnr.it);

e) il Responsabile interno del trattamento dei dati per CNR–IFAC è il Direttore in carica: [direttore@ifac.cnr.it](mailto:direttore@ifac.cnr.it).

f) titolare del trattamento per BCM-GIR è il Ministero della Cultura, pec: [rpd@pec.cultura.gov.it](mailto:rpd@pec.cultura.gov.it);

g) il direttore BCM-GIR esercita le “Funzioni di Titolare del Trattamento” dei dati personali ai sensi del Decreto Ministeriale n. 147 del 14 marzo 2019, e-mail di contatto: [bcm-gir@cultura.gov.it](mailto:bcm-gir@cultura.gov.it);

h) il Responsabile pro tempore per la Protezione dei Dati per il Ministero della Cultura è il Dott. Francesco Mario Artuso, e-mail di contatto [rpd@cultura.gov.it](mailto:rpd@cultura.gov.it);

12.7. CNR-IFAC e BCM-GIR non trattano categorie particolari di dati personali, a meno che (A) una determinata operazione richiesta da BCM-GIR o CNR-IFAC non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di categorie particolari di dati personali, (B) siano richiesti dalla legge.

### **ARTICOLO 13 – SCIOGLIMENTO DELL'ACCORDO**

13.1 Il presente Accordo non determina obblighi o impegni finanziari a carico delle Parti. Eventuali oneri potranno sorgere in relazione a specifici progetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) e art. 4, ma solamente previo accordo scritto firmato dalle Parti.

13.2 Il presente Accordo potrà essere risolto in ogni momento dall'una o dall'altra parte tramite un preavviso scritto di almeno tre mesi a mezzo di PEC (Posta Certificata). In caso di risoluzione dell'Accordo, le attività di cooperazione già avviate continueranno fino alla loro scadenza.

13.3 Le parti convengono che l'Accordo si intenderà risolto di diritto con effetto immediato e senza necessità di alcuna comunicazione nel caso in cui IFAC-CNR o BCM-GIR cessino la propria attività o sopravvenga dichiarazione di scioglimento nei casi previsti dalla legge, dal proprio statuto e/o atto costitutivo.

### **ARTICOLO 14 – DOMICILIO E COMUNICAZIONI**

14.1. Ai soli fini del presente Accordo di collaborazione scientifica le parti eleggono i rispettivi domicili in:

“IFAC-CNR”, Via Madonna del Piano 10, C.A.P. 50019 Sesto Fiorentino (FI);

“BCM-GIR”, Via Duomo n. 114/142, C.A.P. 80138 Napoli (NA).

14.2. Le comunicazioni relative alla presente Convenzione che non debbono effettuarsi in forme specifiche (ad esempio con posta certificata), possono

essere effettuate per e-mail ai seguenti indirizzi:

Referenti IFAC-CNR:

Dott. Marcello Picollo, e-mail: m.picollo@ifac.cnr.it

Referente BCM-GIR:

Dott.ssa Antonella Cucciniello, e-mail: antonella.cucciniello@cultura.gov.it;

Le comunicazioni relative al presente Accordo che debbono effettuarsi per posta elettronica certificata, devono essere inviate ai seguenti indirizzi:

IFAC-CNR: protocollo.ifac@pec.cnr.it

BCM-GIR: bcm-gir@pec.cultura.gov.it

14.3. Le comunicazioni ad indirizzi o numeri diversi da quelli indicati non saranno tenute in considerazione per i fini della presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 15 – FORO COMPETENTE**

Esperito inutilmente ogni tentativo di composizione amichevole, per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli, con esclusione di ogni altro foro.

#### **ARTICOLO 16 – MODIFICHE**

Qualsiasi modifica del presente Accordo, ivi compreso ogni eventuale aggiornamento alla pianificazione delle attività, dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime, solo dopo la relativa sottoscrizione di entrambe.

#### **Art. 17 - STIPULA, IMPOSTE E TASSE**

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art.15, co.2-bis della legge n. 241/90 e trasmesso via PEC. La presente convenzione è esente da bollo (Allegato B, Art.

16, D.P.R. n. 642/1972), ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m.i. a cura e spese della Parte richiedente. Documento firmato digitalmente.

**Il Direttore di IFAC-CNR**

**Il Direttore di BCM-GIR**

**Dott. Giovanni Macelloni**

**Dott.ssa Antonella Cucciniello**